



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 312 del 11/06/2021

OGGETTO: VALIDAZIONE PEF 2021
IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 03/03/2020 con il quale la Dott.ssa Stefania Mulargia è stata nominata Responsabile del Servizio Area Tecnica e Ambientale del Comune di Sedini;

PREMESSO che:

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo **metodo** tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.
- Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
- Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte **da condizioni molto** diversificate nel **Paese, sia a** livello industriale che di governance territoriale.
- Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramento di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel **rispetto** degli equilibri della finanza pubblica locale.

VISTA la deliberazione ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/rif avente ad oggetto "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.";

CONSIDERATO che:

I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

- Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
- Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.
- Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
- Gli ENTI LOCALI deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO, inoltre, che:

- l'art. 1, comma 683 della Legge 147/ 2013 stabilisce che "il consiglio comunale deve approvare,

entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il comma 3bis dell'art. 106 della Legge 17/07/2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale prevede il differimento al 31/01/2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 degli enti locali;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13/01/2021 il quale prevede il differimento al 31/03/2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 degli enti locali;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...";

VISTA la delibera ARERA 57/2020, la quale chiarisce che, qualora l'ETC risulti identificabile con il gestore, la validazione può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale;

VISTO l'art.6 della deliberazione ARERA n.443/2019 che definisce la seguente procedura di approvazione del piano economico finanziario:

- a) il gestore, rappresentato nel caso dal Comune di Sedini, predispone il piano economico finanziario, corredandolo delle informazioni e degli atti necessari alla validazione e, in particolare, da:
 - una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi;
 - una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati e i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- a) la successiva procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente (ATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- b) L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità (ARERA) il piano economico finanziario e tutta la documentazione a corredo;
- c) L'Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

VISTO che il Comune di Sedini, al fine di garantire il requisito di terzietà, ha disposto che l'elaborazione e la validazione del PEF siano effettuati da distinti Uffici Comunali, ossia l'Ufficio Tributi- elabora ed integra il PEF grezzo e L'Ufficio Tecnico procede alla Validazione;

Tutto ciò premesso,

ESAMINATO il PEF 2021 e l'unità documentazione consistente in una dichiarazione del legale rappresentante attestante la veridicità dei dati e una relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati e la documentazione contabile e verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione Contabile che parimenti attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 1° comma e 147 bis 1° comma del TUEL;

DETERMINA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

Di validare il piano economico finanziario TARI 2021 predisposto dal Comune di Sedinì;

Di trasmettere il PEF validato e la relativa documentazione al Consiglio Comunale per le pertinenti determinazioni e successiva comunicazione ad ARERA.

Sedinì, lì 11/06/2021

Il Responsabile del Servizio:

Stefania Mulargia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **11/06/2021** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Stefania Mulargia